

MOZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO ALLE PARCELLE DEGLI AVVOCATI MUNITE DEL PARERE DI CONGRUITA' ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

La sottoscritta Delegata Laura Arpino unitamente ai Delegati Elisabetta Rampelli , Pietro Di Tosto, Aldo Minghelli, Stefano Galeani, Cristiana Arditi di Castelvetere, Silvia Cappelli, Ivana Abenavoli, Andrea Manasse, Giorgia Minozzi, Andrea Bonuomo,

considerato:

- che l'art. 474 c.p.c. individua quali titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli;
- che il parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulla parcella dell'Avvocato attribuisce a quest'ultima un valore equiparabile a quello degli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale;
- che, pertanto, si ritiene opportuno integrare l'art. 474 c.p.c. con l'inserimento, tra i titoli esecutivi, delle parcella degli Avvocati per le quali sia stato espresso il parere di congruità dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;

Alla luce di quanto sopra i Delegati come in epigrafe chiedono che il Congresso voti e approvi la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Congressuale Forense, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine locali a promuovere nelle opportune sedi parlamentari la seguente proposta di integrazione dell'art. 474 c.p.c.:

“Dopo il n. 3 del secondo comma dell'art. 474 c.p.c. è inserito il seguente n. 4:

4) le parcella delle spese e prestazioni degli avvocati, corredate dal parere del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.”.

Nuova formulazione dell'articolo 474 c.p.c. - Titolo esecutivo

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché' gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli;

4) le parcelle delle spese e compensi degli avvocati, corredate dal parere del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

Roma li' 28.8.2022

Avv. Laura Arpino